

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 91/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 129 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. VITTORIO DI BELLO e della società S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

VITTORIO DI BELLO, all'epoca dei fatti legale rappresentante della S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L., per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. in relazione al criterio "B", artt. 19 e 20, di cui al titolo II), allegato sub B) del C.U. n. 239/A del 27.4.2015 (c.d. Sistema delle Licenze Nazionali Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro – S.S. 2015/16), per non avere ottemperato alla richiesta di miglioramento delle attrezzature della sala per il lavoro dei giornalisti e dei fotografi nonché per le conferenze stampa, consistente nel realizzare ulteriori 15 postazioni, per i giornalisti partecipanti alle conferenze stampa e alle interviste, in aggiunta alle 15 già esistenti;

S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L., ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per l'operato del proprio legale rappresentante signor Vittorio Di Bello;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. VITTORIO DI BELLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. VITTORIO DI BELLO e di € 3.450,00 di ammenda per la società S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 NOVEMBRE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio